



Requisiti per l'Autorizzazione al funzionamento delle Strutture Sociali rivolte a minori e giovani adulti, persone con disturbo mentale e persone con disabilità con esiti stabilizzati, anziani, adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Approvazione preliminare.

1. INTRODUZIONE

Il presente provvedimento di cui all'art. 43 del Regolamento in attuazione della L.R. n. 23/2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali " approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 10 luglio 2008 e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 24 del 28 luglio 2008 (D.P. Reg. del 22 luglio 2008 n. 4), definisce i requisiti specifici necessari all'autorizzazione, al funzionamento e all'accreditamento delle strutture sociali, gestite da soggetti pubblici e privati, rivolte:

Minori in difficoltà per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia.

Anziani per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.

Disabili per interventi socio assistenziali o socio sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.

Persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, di cui alle lettere a), b), c) d) dell'art. 43 del Regolamento di cui sopra.

Le strutture sociali disciplinate dal presente provvedimento, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, rientrano nelle seguenti tipologie:

- A) Comunità di tipo Familiare
- B) Strutture Residenziali a Carattere Comunitario
- C) Strutture Residenziali Integrate
- D) Strutture Diurne
- E) Strutture per la prima infanzia (accreditamento)



2. DEFINIZIONI

- A) Le Comunità di tipo Familiare e i Gruppi di Convivenza** con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono, anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale, devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.
- B) Le Strutture Residenziali a Carattere Comunitario** sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.
- C) Le Strutture Residenziali Integrate** sono caratterizzate da media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente o persone che necessitano di assistenza educativa e relazionale a carattere intensivo.
- D) Le Strutture a Ciclo Diurno** sono caratterizzate da diverso grado di intensità in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e possono trovare collocazione all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture richiamate in precedenza.



3. TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE

A - Comunità di tipo familiare

- I Casa famiglia
- II Gruppi di convivenza

B - Strutture residenziali a carattere comunitario

- I Comunità di Pronta Accoglienza
- II Comunità accoglienza per minori
- III Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino;
- IV Comunità alloggio per anziani
- V Residenze comunitarie diffuse
- VI Comunità residenziale per persone con disabilità e per il dopo di noi
- VII Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

C - Strutture residenziali integrate

- I Comunità socio educative integrate per minori
- II Comunità integrate per il dopo di noi
- III Comunità integrate per persone con disturbo mentale
- IV Comunità integrate (ex case protette)

D - Strutture a ciclo diurno

- I Centri socio educativi
- II Centri di aggregazione sociale
- III Centri Famiglia

E – Strutture per la prima infanzia

4. REQUISITI GENERALI COMUNI ALLE STRUTTURE

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e modificato dal 106/2009 ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, tutte le strutture individuate nel presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti minimi:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4.1 STRUTTURALI

- a) Sede nel territorio regionale.
- b) Ubicati in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture.
- c) Forniti di energia elettrica, acqua calda, climatizzazione.
- d) Organizzazione degli spazi interni (camere, sale, servizi igienici, ecc.) tale da garantire agli ospiti il massimo di fruibilità e di privacy, con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dei livelli di autonomia individuale.
- e) Adozione di soluzioni architettoniche e suddivisione degli spazi interni che tengano conto delle caratteristiche dell'utenza a cui è destinata la struttura, ai fini di garantire la funzionalità delle attività che vengono svolte.
- f) Adozione di soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche (l.13/89 e successive modificazioni e integrazioni); gli alloggi devono essere "Visitabili" ai sensi delle norme Regionali e Nazionali vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche (L.236/89 art.2 comma H), le strutture esistenti e già funzionanti devono possedere il requisito di Adattabilità di cui all'art.6 del D.M. 14/6/1989 n.236, mentre le nuove strutture devono possedere il requisito di Visibilità di cui all'art. 5 dello medesimo D.M.n. 236/89.
- g) Accessibilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote.
- h) Sistema di riscaldamento invernale e di rinfrescamento estivo con possibilità di regolazione differenziata della temperatura e di controllo per l'umidità e il ricambio d'aria.
- i) Gli impianti tecnologici devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le indicazioni dei costruttori, delle norme di buona tecnica e di legge. L'effettuazione degli interventi e le indicazioni che ne derivano dovranno essere riportate su appositi documenti.
- j) L'altezza minima netta utile dei piani non deve essere inferiore a metri 2,70; altezze inferiori, in conformità ai regolamenti edilizi comunali, potranno essere ammesse soltanto per ambienti non direttamente funzionali all'attività sanitaria (corridoi, locali adibiti a servizi igienici, depositi, archivi ecc.).
- k) Per le strutture di nuova autorizzazione la superficie dei servizi igienici, nella misura di 1/3, va sommata alla superficie totale della stanza.

4.2 ORGANIZZATIVI

- Deve essere presente un registro degli ospiti costantemente aggiornato, tale registro deve essere mostrato su richiesta ai soggetti che effettuano la vigilanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 184 del 4 maggio 1983. Devono essere riportati i nominativi degli utenti e di una persona di riferimento con relativo recapito telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura.
- Devono essere rispettati gli obblighi informativi verso Regione e Province relativi all'aggiornamento annuale della banca dati delle strutture.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Deve essere definito e adottato nel Progetto Educativo Individuale e nel Progetto di vita un sistema di valutazione dei risultati (valido e attendibile) con cadenza almeno semestrali.
- L'utenza ospitata deve presentare caratteristiche omogenee rispetto ai bisogni assistenziali espressi, in caso contrario le necessità assistenziali devono comunque essere compatibili, anche in relazione alle finalità della struttura ed alle caratteristiche della stessa.
- Possedere un progetto condiviso e sottoscritto con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio. Le strutture devono svolgere attività di rete con gli altri servizi del territorio in modo da facilitare lo scambio di esperienze e competenze con tutte le istituzioni.
- La struttura deve garantire uno sforzo continuo di interazione e collaborazione tra il Comune al fine di facilitare l'azione di ciascuno in una logica di "rete" e favorire la creazione di un contesto territoriale favorevole al raggiungimento degli obiettivi.
- La qualità e la quantità degli arredi deve essere conforme a quanto in uso nelle civili abitazioni.
- Adozione, da parte dell'ente gestore, di una Carta dei servizi della struttura secondo quanto previsto dall'art. 39 della Legge Regionale n. 23 del 23/05/2005.

La Carta dei Servizi deve contenere:

1. le caratteristiche, le finalità, i destinatari, la capacità di accoglienza, i tempi di apertura,
2. l'organigramma del personale e le professionalità impiegate,
3. le regole di vita interne con la descrizione dei tempi e le modalità di gestione delle emergenze,
4. i diritti degli ospiti e le relative forme di tutela e garanzia,
5. il progetto educativo o assistenziale generale, le finalità, gli obiettivi e le scelte metodologiche,
6. i criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi,
7. le tariffe praticate,
8. le coperture assicurative,
9. i rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali,
10. la predisposizione, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, di un registro degli utenti, con relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun ospite e i piani individuali di intervento.

La Carta dei Servizi è fornita in copia agli ospiti ed eventualmente alle loro famiglie ed è esposta al pubblico in maniera visibile.

- Deve essere disposto per ogni utente un **Piano Individualizzato di Assistenza** chiamato "**Progetto di vita**" e per le strutture per minori deve essere adottato un **Progetto Educativo Individualizzato** di seguito denominato "**P.E.I.**".

Per progetto educativo individualizzato si intende il progetto che il Servizio Sociale titolare del caso elabora per corrispondere agli obiettivi della L. 149/2001 ed accrescere l'efficacia del percorso assistenziale di affidamento del minore a famiglia o a servizio socio educativo.

Il P.E.I. deve essere definito e documentato sulla base:

- Delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni del suo contesto familiare e sociale,
- Dei risultati che si vogliono ottenere.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In particolare il progetto educativo individuale ha lo scopo:

- di puntualizzare gli interventi da attuare e le esperienze da far compiere al minore al fine di assicurargli le condizioni per un normale processo di crescita o per permettergli di recuperare ritardi evolutivi;
- di puntualizzare gli interventi da attuare per modificare il contesto familiare e ambientale in vista del suo rientro in tutti i casi in cui sia stata espressa una valutazione positiva sulle possibilità di cambiamento della famiglia;
- di indicare le prospettive, le fasi e i tempi per il reinserimento del minore nel suo normale ambiente di vita, oppure di definire altre soluzioni in rapporto alle condizioni del minore (affidamento familiare, adozione, altro);
- di precisare la divisione dei compiti per l'attuazione del progetto tra Responsabile della struttura, Educatori, Operatori dei Servizi Sociali e di altre amministrazioni.

Il progetto educativo individuale è uno strumento di lavoro da aggiornare costantemente da parte degli Operatori tenuti ad attuarlo, prevedendo appositi incontri di verifica.

Al compimento dei 18 anni di età il ragazzo deve usufruire di un **programma di inclusione sociale** di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, predisposto dal servizio sociale territoriale coinvolto in collaborazione l'equipe della comunità.

Il Programma personalizzato deve essere trasmesso alla Direzione generale politiche sociali almeno tre mesi prima del compimento dei diciotto anni del ragazzo

4.3 PERSONALE

All'interno di ogni struttura deve operare il personale socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, in possesso di adeguata qualificazione ed in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto.

Il personale addetto alle funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative è di norma il seguente:

- Coordinatore/responsabile di struttura:

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, in base al quale i soggetti gestori di servizi alla persona devono garantire, fra le condizioni minime organizzative, la presenza di un Coordinatore Responsabile dei servizi è necessario che in ogni struttura sia prevista la presenza di un **Coordinatore Responsabile**.

Il Coordinatore Responsabile deve essere in possesso del diploma di Laurea, nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione", e nella Classe In Scienza del Servizio Sociale, così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, sono altresì validi il corso di Laurea in: Pedagogia, Psicologia, Sociologia. Il personale facente funzioni sulla base di apposite norme per la figura di Coordinatore Responsabile, prestante servizio nelle strutture socio-assistenziali di cui all'art. 3 del regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n. 23/2005, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sia in possesso dei titoli di studio richiesti, può continuare a svolgere le funzioni solo nella struttura socio-assistenziale in cui svolge l'attività lavorativa e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

deve, comunque, provvedere entro il 31/12/2015 all'acquisizione del titolo di studio richiesto per la funzione di Coordinatore Responsabile

- Educatore professionale

L'educatore professionale deve essere in possesso del diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e Scienze della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea in Pedagogia.

Il personale facente funzioni, sulla base di apposite norme, per la figura di educatore professionale, prestante servizio nelle strutture socio-assistenziali o nel servizio territoriale, di cui all'art. 3 del regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n. 23/2005, che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sia in possesso dei titoli di studio richiesti per la figura di educatore professionale, può continuare ad operare solo nella struttura socio-assistenziale o nel servizio territoriale in cui svolge l'attività lavorativa alla data di approvazione del presente provvedimento e deve, comunque, improrogabilmente provvedere entro il 31/12/2015 all'acquisizione del titolo di studio richiesto per tale figura professionale.

- Assistente Sociale

- Animatore in possesso dell'attestato regionale di qualifica

- Qualifica di OSS (Operatore Socio Sanitario) in possesso dell'attestato regionale

- Psicologo

- Personale Ausiliario

Il personale ausiliario si affianca alla figura degli educatori sostenendoli negli aspetti materiali della vita della comunità, curando l'organizzazione, la pulizia, l'igiene e l'ordine degli spazi;

- Responsabile Amministrativo

Il responsabile Amministrativo è la figura che cura gli aspetti burocratici e gestionali della comunità. Si occupa inoltre degli aspetti amministrativi inerenti la condizione economica e patrimoniale della comunità;

- Figure professionali sanitarie

Si tratta di figure qualificate operative all'interno della struttura in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di titolo di studio legalmente riconosciuto.

L'utilizzo di volontari ed obiettori di coscienza deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nelle strutture. Il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali. Le modalità di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presenza del volontariato nelle strutture devono essere definite nell'ambito di convenzioni tra i soggetti gestori ed i rappresentanti delle organizzazioni e/o associazioni secondo le modalità di legge.

Il personale deve portare ben visibile, ad eccezione delle strutture per minori, un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura dove devono essere indicati il nome e la qualità rivestita.

5. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Definizione di modalità e strumenti di selezione del personale

La selezione del personale è effettuata dal soggetto che gestisce la struttura. Lo stesso definisce i criteri e le modalità di selezione e garantisce l'applicazione ed il rispetto del contratto collettivo nazionale.

Attività di formazione/aggiornamento del personale

Il soggetto gestore predispone un piano di formazione permanente per gli operatori con indicazione di tempi e budget.

Attività di supervisione

E' fatto obbligo per le strutture per minori e per le strutture per disabili e le comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale la figura del supervisore.

Il soggetto gestore deve predisporre un programma di supervisione dell' equipe educativa con l'obiettivo di supporto e consulenza in merito alle dinamiche relazionali legate alla gestione della vita comunitaria della struttura. Il supervisore deve possedere comprovata specializzazione competenza ed esperienza in materia di psicologia, pedagogia

Definizione di una turnazione coerente con i bisogni

Nel rispetto del contratto di lavoro, il soggetto gestore deve garantire un'adeguata turnazione che rispetti il rapporto numerico previsto tra educatori ed ospiti in tutti i momenti in cui questi ultimi si trovano all'interno della struttura.

Gli operatori devono garantire una reperibilità continua per rispondere in maniera immediata alle segnalazioni dei soggetti istituzionali (Servizi sociali dei Comuni, Organi giudiziari, Forze dell'Ordine, Vigili urbani).

A Comunità di Tipo Familiare

Casa Famiglia

Definizione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La casa famiglia è una struttura educativa residenziale, avente dimensioni e caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale della famiglia.

La casa Famiglia si caratterizza per la contemporanea coesistenza dei caratteri della famiglia e di quelli della comunità e per offrire ai bambini e ragazzi accolti la possibilità di un ambiente di vita affettivamente personalizzato.

Ricettività

Minori e adolescenti con problemi affettivi, relazionali, e sociali per i quali non è praticabile l'affido, su segnalazione del Servizio Sociale del Comune e del Tribunale.

Può accogliere fino ad un massimo **di 4 bambini** e ragazzi di età compresa tra i 0 e i 18 anni.

Capacità elevabile di due posti dedicati alla Pronta Accoglienza, in questo ultimo caso la permanenza del minore non può superare i tempi previsti per la comunità di Pronta Accoglienza e l'emergenza viene dichiarata dall'autorità che ne dispone il collocamento nel servizio, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo due posti letto e ulteriore bagno. Non si può in ogni caso superare il numero massimo di sei minori compresi i figli minori dei due adulti residenti. Nel caso di fratelli, per i quali è ragionevole non prevedere una separazione, né rinunciare all'inserimento, il numero massimo può essere in via temporanea elevato a 6, fermo l'obbligo di non accogliere altri ospiti fino al rientro nel numero massimo di 4 bambini o ragazzi.

Requisiti Strutturali

La casa famiglia deve essere collocata in appartamenti di **civile abitazione**, adeguatamente arredati e dimensionate in relazione ai bisogni dei minori accolti. Qualora siano articolate su più livelli e non ospitino persone con disabilità è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

Devono disporre di locali adibiti a cucina e per la preparazione dei pasti e non è consentito il ricorso a soggetti esterni se non in casi eccezionali limitati ad alcuni giorni all'anno.

Devono essere previsti adeguati spazi interni ed esterni destinati ad attività collettive e di socializzazione, nonché ubicata in centri abitati adeguatamente serviti da mezzi pubblici e da servizi scolastici in modo tale da permettere l'integrazione dei minori nel territorio, facilitare le visite e gli incontri con i genitori naturali.

La casa famiglia, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia urbanistica, edilizia, abbattimento delle barriere architettoniche, prevenzione, igiene e sicurezza.

*A Comunità di Tipo Familiare
Casa famiglia*

Requisiti Organizzativi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La casa famiglia deve assicurare accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, oltre che il coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa.

In particolare, deve:

- Predisporre un congruo periodo di osservazione del caso, per predisporre una adeguata metodologia di lavoro, definita con precisione e documentata nel P.E.I. (progetto educativo individuale). Il Piano per ciascun minore deve essere definito dal Comune di provenienza di questo ultimo e sottoposto a verifiche periodiche ogni 6 mesi.
- Assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto degli obiettivi indicati dal PEI e delle indicazioni della famiglia, del Servizio Sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.
- Agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento.
- Curare i rapporti di collaborazione con la rete dei Servizi di base e specialistici dell'ASL, con la scuola, con il Comune e l'autorità giudiziaria minorile.

Personale

La Casa Famiglia è gestita da due adulti, che assumono funzioni genitoriali, uniti o meno da vincolo matrimoniale e in età lavorativa, con o senza figli naturali.

Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori accolti presso la casa famiglia e durante le attività esterne, il rapporto numerico di almeno un educatore, in turno, ogni quattro ospiti presenti. Oltre i 4 ospiti occorre la presenza di un secondo educatore con un orario commisurato proporzionalmente al numero delle presenze.

Per garantire il rispetto del rapporto numerico, la coppia di adulti deve essere integrata dal personale educativo, questo deve possedere i titoli di studio previsti per l'educatore.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno dei due adulti conviventi, oppure dell'educatore della comunità.

Uno dei due adulti conviventi assume la funzione di responsabile della comunità, ad essi fanno riferimento le figure di supporto, nonché l'eventuale personale dipendente.

A Comunità di tipo Familiare

Gruppi di Convivenza

Definizione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Struttura residenziale autogestita in forma associata, come nucleo di civile convivenza, secondo le norme del C.C. a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per persone autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

Ricettività

Da un minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti omogenei per sesso e età, su segnalazione del servizio sociale del Comune

Requisiti strutturali

La comunità deve essere collocata in appartamenti **di civile abitazione**, adeguatamente dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti..

Devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa e non è consentito il ricorso a soggetti esterni per la preparazione dei pasti se non in casi eccezionali limitati ad alcuni giorni all'anno.

Ogni appartamento deve contenere:

camera da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore di mq 16 per due posti letto.

Per le camere doppie, disposizione di posti letto in orizzontale evitando le disposizioni a "castello"

Un servizio igienico attrezzato per l'igiene quotidiana completa ogni 3 ospiti dotato di campanello di allarme

Un locale soggiorno pranzo.

Un locale cucina.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna della struttura.

Requisiti Organizzativi

Sostegno abitativo e prestazioni di sostegno alla cura materiale della persona in relazione ai bisogni individuali degli ospiti

Personale

La comunità è condotta da un numero di operatori a seconda dell'esigenza dell'utenza ospitata, in misura sufficiente a garantire nell'arco delle 24 ore la presenza di almeno un educatore o di altra figura professionale.

Un coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell'assistente sociale, che assicuri la presenza di almeno 6 ore settimanali. Operatori nel numero di 1 per gruppo di convivenza, che garantisca la presenza nelle ore diurne per un minimo di 12 ore settimanali.

B Strutture Residenziali A Carattere Comunitario

Comunità di Pronta Accoglienza

Definizione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

È una struttura socio assistenziale residenziale a carattere comunitario, con il compito di offrire, in modo immediato, ospitalità e tutela a soggetti in difficoltà, che devono essere allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo per disposizione delle autorità competenti, o che, trovati privi di tutela, non possono subito essere ricondotti in famiglia.

Ricettività

La comunità di Pronta Accoglienza può ospitare un numero massimo di 6 ospiti per due mesi prorogabili per un altro mese.

La comunità di pronta accoglienza deve organizzare la propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della presenza degli ospiti per classe d'età

Tale numero può essere temporaneamente elevato fino a otto, qualora sia necessario accogliere utenti per i quali non sia momentaneamente possibile una alternativa. **Il periodo di permanenza non deve superare i 45 giorni.** Tali termini possono essere superati soltanto a seguito di motivata autorizzazione dell'Istituzione/Ente che ha disposto l'inserimento.

Requisiti strutturali

La comunità di Pronta Accoglienza deve essere organizzata in appartamenti collocati in civili abitazioni.

L'articolazione e l'organizzazione degli spazi deve assicurare agli utenti una ospitalità di tipo familiare (ambienti personalizzati ed ordinati, tutela della riservatezza) e poter contare su spazi per le attività comuni.

La superficie minima delle camere, esclusi i servizi igienici, non deve essere inferiore a mq. 11 per la camera ad 1 letto, e non meno di mq. 16 per la camera a 2 letti.

I servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 4 persone (utenti e educatori), di cui uno attrezzato per la non autosufficienza, devono essere preferibilmente al piano delle camere da letto; in tutti i servizi igienici devono essere presenti i sanitari, il box doccia o vasca e un armadio per la sistemazione degli oggetti necessari all'igiene quotidiana.

La cucina deve essere distinta dal soggiorno avente una superficie minima di mq. 4. per la preparazione dei cibi.

Per tutte le altre caratteristiche dei locali e delle strutture si richiamano le normative riportate nel capitolo dedicato ai requisiti strutturali di carattere generale.

B Strutture Residenziali A Carattere Comunitario
Comunità di Pronta Accoglienza

Requisiti organizzativi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Entro **cinque giorni** dalla presa in carico da parte della Comunità di Pronto Accoglienza l'Ente/ Istituzione inviante predispose il piano personalizzato di ciascun utente. Detto piano deve prevedere le azioni da realizzare in forma integrata finalizzate alle dimissioni entro quarantacinque (45) giorni dell'utente.

Gli interventi educativi svolti nella comunità di Pronto Accoglienza sono in particolare mirati a promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la valutazione in tempi rapidi di elementi di conoscenza sulla situazione dell'utente, il superamento delle situazioni di disagio psicologico legate all'emergenza, il supporto nei percorsi di crescita mediante una prima eventuale alfabetizzazione linguistica ed un orientamento sui diritti, sui doveri, e sui percorsi di integrazione sociale.

La comunità garantisce il "Pronto Intervento", un servizio di accoglienza immediata, 24 ore su 24, disposto da autorità pubblica (Comune o Forze dell'Ordine), per motivi di urgenza, nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 della Legge 184/83 e dall'art. 403 del codice civile, o in casi di forza maggiore che impediscano temporaneamente alla famiglia l'assistenza morale e materiale del minore.

Oltre all'accoglienza 24 ore su 24 sono garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- somministrazione pasti;
- sostegno educativo, all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale;
- organizzazione ed assistenza del tempo libero (attività sportive, ricreative, culturali).

L'inserimento del soggetto deve essere validato dagli uffici dei Servizi sociali del Comune entro tre giorni dall'accoglienza della persona in struttura.

Personale

La comunità di Pronto Accoglienza è caratterizzata dalla presenza di educatori, che garantiscono all'utenza relazioni personalizzate, rassicuranti e un supporto educativo mirato a garantire un punto di riferimento sicuro ed affettivamente connotato nella situazione di emergenza.

Gli operatori delle comunità di Pronto Accoglienza devono essere particolarmente formati nella gestione degli interventi di emergenza, nella capacità di ascolto e di osservazione, nella conoscenza dei bisogni e dei diritti dei minori stranieri, nella stretta collaborazione con i servizi territoriali e con le autorità competenti per la rapida acquisizione degli elementi di conoscenza della situazione personale e familiare, degli aspetti di rischio e delle opportunità.

B Strutture Residenziali A Carattere Comunitario
Comunità di Pronto Accoglienza



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli educatori sono preparati a contenere l'accoglienza per il tempo strettamente necessario ad individuare e mettere in atto l'intervento più favorevole e stabile per la persona accolta. Tale tempo, di norma, non può superare i 2 mesi.

Qualora siano accolti persone stranieri non accompagnati l'ospitalità può essere estesa fino a 3 mesi. L'inserimento del minore nella comunità di Pronta Accoglienza è subordinato ad una valutazione della assoluta necessità di attivare con immediatezza la risposta accogliente, indipendentemente dalla possibilità di avere acquisito elementi esaustivi sulla condizione del minore stesso e della sua famiglia.

Deve essere garantito, nei momenti di presenza dell'utente presso la comunità e durante le attività esterne, un rapporto numerico pari almeno ad un educatore presente (in turno) ogni 4 ospiti presenti per un minimo di 12 ore giornaliere, secondo il seguente schema:

- fino a 4 ospiti: 1 educatore;
- da 4 a 6 ospiti: 2 educatori;
- per gli ulteriori ospiti occorre un educatore con un orario commisurato a garantire proporzionalmente almeno il rapporto di 1 a 4.

Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di due educatori professionali di cui uno all'interno della comunità, e l'altro con reperibilità notturna che garantiscano un intervento tempestivo in caso di emergenze.

Nel caso siano presenti minori stranieri, la comunità deve prevedere, in modo continuativo o in pronta reperibilità, la figura del mediatore culturale di lingua straniera a seconda dell'utenza ospitata, in possesso di competenze linguistiche e relazionali e adeguatamente formato per facilitare una rapida e puntuale comprensione dei bisogni e della situazione del ragazzo.

B Strutture Residenziali A Carattere Comunitario

Comunità Accoglienza per Minori

Definizione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La comunità di accoglienza per minori, è una struttura residenziale di tipo familiare che accoglie bambini e bambine, ragazzi e ragazze ed adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita.

Ricettività

E' rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è possibile l'affido di età compresa tra 6 – 18 anni.

La comunità può ospitare fino ad un massimo di otto utenti di cui massimo 2 di Pronta Accoglienza (purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno) oppure per ospitare fratelli o sorelle. Possono essere ospitati eccezionalmente bambini di meno di 6 anni nel caso si tratti di fratelli accolti. In tal caso, per tutta la durata della permanenza di bambini inferiori ai 6 anni, viene sospesa la Pronta Accoglienza.

Entro 3 giorni, nel caso di accesso tramite i servizi sociali del Comune ed eventualmente su disposizione del Tribunale dei minori, il personale della struttura provvederà a dare comunicazione in forma scritta dell'avvenuto inserimento in struttura del minore al Comune di provenienza di quest'ultimo e all'Azienda Sanitaria Locale.

Requisiti strutturali

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";
- camere doppie con l'aggiunta di un terzo letto, solo in casi specifici determinati dalla necessità di non dividere gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a seguito di autorizzazione dell'autorità che ha disposto l'inserimento dei minori;
- un locale per servizi igienici ogni quattro ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Requisiti organizzativi

La comunità assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento

B Strutture Residenziali A Carattere Comunitario Comunità Accoglienza per Minori

a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.

La Comunità deve:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del Servizio Sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, là dove possibile, il Servizio Sociale del Comune inviante e l'equipe interna della comunità, tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura dell'equipe della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.

Personale

Tale comunità è caratterizzata dalla presenza di figure professionali educative, adeguatamente formate che offrono agli ospiti un rapporto fortemente qualificato, personalizzato e rassicurante in un ambiente che propone loro ritmi di vita, modalità di condivisione delle attività e attenzione alla relazione, assimilabili a quelli familiari.

Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori presso la comunità e durante le attività esterne, un rapporto numerico pari almeno ad un educatore presente (in turno) ogni quattro minori presenti, dal nono ospite occorre attivare il terzo educatore.

Fatte salve le esigenze di servizio che possono richiedere l'impegno degli educatori in attività non a diretto contatto con i bambini e ragazzi, se durante la giornata i minori non sono presenti in struttura, in quanto impegnati in attività scolastiche o lavorative, deve essere garantita unicamente la disponibilità a chiamata in servizio di almeno un educatore per le situazioni di emergenza.

Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di due educatori professionali di cui uno all'interno della comunità, e l'altro con reperibilità notturna che garantiscano un intervento tempestivo in caso di emergenze.

Personale ausiliario che garantisca la presenza nelle ore diurne per non più di sei ore giornaliere dal lunedì al sabato.

B Strutture Residenziali A Carattere Comunitario Comunità Accoglienza per Minori

Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell'area socio psico- pedagogica.

Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, nella equipe devono essere presenti oltre che educatori professionali, anche altre figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sociosanitarie richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del modello organizzativo vigente.

Al compimento dei 18 anni di età il ragazzo deve usufruire di un **programma di inclusione sociale** di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, predisposto dal servizio sociale territoriale coinvolto in collaborazione l'equipe della comunità.

Il Programma personalizzato deve essere trasmesso alla Direzione generale politiche sociali almeno tre mesi prima del compimento dei diciotto anni del ragazzo

B Strutture Residenziali A Carattere Comunitario

Comunità di Sostegno a Gestanti e/o Madri con Bambino

Definizione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E' una struttura residenziale di tutela sociale e sostegno alla genitorialità che accoglie gestanti, anche minorenni, e nuclei monogenitoriali con figli minori, che si trovano in situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancita da un provvedimento del Tribunale per i minorenni, e di fragilità o di disagio.

Tale comunità ha la finalità primaria di assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, investendo, a tale scopo, soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali.

Essa offre a gestanti e madri una situazione protetta dove potere realizzare, anche con il sostegno degli operatori della comunità e dei servizi, una rilettura della propria situazione personale e familiare, una integrazione o reintegrazione della propria dimensione sociale e genitoriale e concretizzare un progetto di vita autonomo e adeguatamente tutelante per i figli.

La comunità può altresì assicurare risposte di emergenza continuando ad ospitare temporaneamente sia i bambini, lasciati dalle madri che hanno interrotto il progetto di accoglienza in comunità, sia le madri i cui figli sono posti in affidamento familiare o in altre collocazioni. Questa accoglienza di emergenza non può superare, di norma, i 2 mesi.

Ricettività

La comunità di sostegno può ospitare fino ad un massimo di sei donne, per un totale di quindici persone, considerando sia le mamme che i bambini. I minori presenti devono avere un'età inferiore ai quattordici anni.

Requisiti strutturali

La comunità deve possedere i seguenti requisiti strutturali:

- Locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive ed individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq 4;
- Locali adibiti a cucina e dispensa, regolarmente autorizzati dagli organi competenti.
- Deve essere presente una camera per ogni mamma con figlio o gestante e deve essere garantita una adeguata personalizzazione degli spazi.
- La struttura è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di mq.11 o doppie con uno spazio non inferiore a mq.16 per due posti letto. Ogni donna deve poter dormire con il suo bambino, ove presente.
- La struttura deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre ospiti adulte, di un locale soggiorno-pranzo, di una cucina.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

B STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE COMUNITARIO
Comunità di Sostegno a Gestanti e/o Madri con Bambino

Requisiti organizzativi

Il progetto di vita viene concordato nelle sue linee generali prima dell'ingresso, con i servizi sociali del Comune di provenienza dell'utente, e viene messo a punto dalla comunità entro i primi 30 giorni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dall'ingresso. Il progetto di vita viene redatto anche in relazione agli esiti dell'osservazione delle competenze genitoriali e dei bisogni del minore, delle sue potenzialità e degli effetti indotti dalla nuova situazione.

Il progetto di vita definisce la durata dell'accoglienza (di norma non superiore ai 18 mesi), le modalità con cui il gruppo di lavoro della comunità, in raccordo con i servizi territoriali, le associazioni interessate ed eventuali figure di supporto, sostiene le madri accolte nelle loro esigenze psicologiche e materiali e nel percorso di autonomia (ricerca di soluzioni abitative autonome, di lavoro e di opportunità di qualificazione professionale; capacità di utilizzare i servizi del territorio, di usare adeguatamente il proprio tempo e il denaro, di conciliare gli impegni personali con quelli genitoriali...).

Il progetto di vita dovrà specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno al bambino che verranno svolte sia dagli operatori della comunità sia dai servizi relativamente a:

- assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione dei bambini;
- sviluppare la capacità di aiutare il bambino o il ragazzo a comprendere, in relazione all'età e capacità di discernimento, il senso dell'esperienza che sta vivendo, con particolare riferimento alla propria situazione familiare, alle funzioni assolve dagli adulti che si prendono cura del nucleo, alla prospettiva che il progetto di accoglienza persegue per lui e la madre;
- realizzare il superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico;

Qualora la competenza genitoriale sia gravemente compromessa e/o sussista decreto del tribunale per i minorenni di affidamento del minore ai servizi con suo collocamento assieme alla madre in struttura, la comunità deve predisporre un progetto educativo individualizzato, integrato con il progetto di vita della madre. Anche nel caso non sussista un decreto di affidamento.

Nel caso di gestanti minorenni, viene definito, con le opportune modalità concertative, un progetto educativo individualizzato specifico per la madre.

Personale

- Un coordinatore.
- Un educatore professionale, **per turno** nel rapporto di uno ogni tre ospiti,
- Presenze programmate di un assistente sociale, pedagogo, psicologo sulla base delle esigenze degli ospiti.

Personale ausiliario che garantisca la presenza nelle ore diurne non più di sei ore giornaliere dal lunedì al sabato.

**B Strutture Residenziali A Carattere Comunitario
Comunità di Sostegno a Gestanti e/o Madri con Bambino**

Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di due educatori professionali di cui uno all'interno della comunità, e l'altro con reperibilità notturna che garantiscano un intervento tempestivo in caso di emergenze.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

B Strutture Residenziali a Carattere Comunitario

Comunità Alloggio Per Anziani

Definizione

Le comunità alloggio per anziani, sono strutture residenziali a bassa intensità assistenziale di piccole dimensioni destinate ad ospitare persone con età superiore ai 65 anni, totalmente o parzialmente autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.



Ricettività

Persone con età superiore ai 65 anni totalmente o parzialmente autosufficienti

La capacità ricettiva non può essere superiore a sedici persone.

Requisiti strutturali

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

Ogni c.a. è dotata di una cucina, anche quando è prevista la scelta di usufruire di pasti trasportati dall'esterno. E' necessario prevedere livelli di flessibilità spaziale e organizzativa in modo da promuovere, dove è fattibile, la più ampia partecipazione possibile da parte degli ospiti alla preparazione del menu e dei cibi ed al servizio a tavola.

La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta; non inferiore a mq. 16 per due persone accolte e non inferiore a mq. 24 per tre persone accolte; per le camere da letto doppie evitare la disposizione dei letti a "castello".

La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto;

Per le strutture già autorizzate al funzionamento i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo.

In ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale.

La distinzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Requisiti organizzativi

La struttura assicura le prestazioni sanitarie garantite dal servizio sanitario locale.

La c.a. per anziani garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- assistenza notturna e diurna;
- alloggio, vitto e servizi generali (lavanderia, stireria, pulizia generali),
- servizi specifici a carattere socio-assistenziale consistenti in un aiuto integrato di tipo domestico, sociale ed igienico-sanitario, personale ed ambientale;

B Strutture Residenziali a Carattere Comunitario

Comunità Alloggio Per Anziani

- utilizzazione di tutti i servizi del territorio;
- interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuale che favoriscano l'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- azioni finalizzate all'acquisizione ed al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive e relazionali e dell'autonomia personale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- azioni culturali, formative e/o ricreative, di gruppo ed individuali, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale.

Personale

Nelle c.a. sono previste le figure professionali:

- Un Coordinatore di struttura.
- Operatori Socio-Sanitari (OSS) adeguati in base alle necessità degli ospiti anziani e in base alle indicazioni dell'Azienda Sanitaria e, comunque, non inferiore ad un operatore socio-sanitario per otto ospiti. Qualora il numero degli ospiti sia inferiore a 16 ma superiore a 8 ospiti le ore di assistenza dell'OSS possono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti.
- Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel **Piano Personalizzato di Assistenza** sono anche previsti con presenza programmata di almeno 12 ore settimanali le figure dell'Assistente Sociale e di un Educatore Professionale
- Secondo le necessità della struttura è previsto il personale ausiliario addetto ai servizi igienici generali (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti, ecc.)
- Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di due operatori di cui uno all'interno della comunità, e l'altro con reperibilità notturna che garantisca un intervento tempestivo in caso di emergenze.

B Strutture Residenziali a Carattere Comunitario

Residenze Comunitarie Diffuse

Definizione

Le residenze comunitarie diffuse, sono residenze collettive costituite da alloggi di piccole dimensioni e varia tipologia, dotati di tutti gli ausili per garantire una vita autonoma agli anziani.

Ricettività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La residenza deve disporre di un minimo di 6 alloggi per un massimo di 12 persone sole o copie in età pensionabile.

Requisiti strutturali

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali prescritti dalla normativa in materia di civile abitazione.

- 1 persona: gli alloggi sono obbligatoriamente costituiti da una camera da letto, da uno spazio soggiorno-pranzo, da una zona cucinino e da un locale servizi igienici.
- 1 coppia: gli alloggi sono obbligatoriamente costituiti da una camera da letto, da uno spazio soggiorno-pranzo, da una zona cucinino e da un locale servizi igienici.
- I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio. Deve essere dotata di piccole sale per conversazione e lettura ed una sala riunioni dove le persone accolte possono incontrarsi e dove sia possibile ricevere persone non residenti.
- Inoltre deve essere dotata di una sala da pranzo costituita da uno o più spazi con una superficie minima pro-capite non inferiore ai 5 mq.
- la struttura deve comprendere uno spazio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, per ogni piano, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato al personale.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Personale

La struttura assicura le prestazioni sanitarie garantite dal servizio sanitario locale.

Personale preferibilmente con il titolo di OSS nel numero di almeno 1 unità ogni 12 ospiti che garantisca la presenza continuativa nell'arco della giornata, durante le ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore.

Personale addetto ai servizi generali: pulizie etc.

Presenza programmata per fasce orarie di un assistente sociale, che assicura una presenza programmata di almeno 6 ore settimanali in cui viene individuato il coordinatore della struttura.

B Strutture Residenziali A Carattere Comunitario

Comunità Residenziali per Persone con Disabilità e per il "Dopo Di Noi"

Definizione

La comunità residenziale per disabili, è una struttura residenziale a bassa intensità assistenziale destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 40 anni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

Tale struttura è rivolta anche a fornire risposte ai casi dell'area "Dopo di Noi" che richiedono soluzioni di intervento di tipo residenziale. In questo caso deve essere assicurato il raccordo con i servizi territoriali per l'inserimento socio lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e indipendenza economica.

Ricettività

La struttura può ospitare fino ad un massimo di 20 ospiti più eventuali 2 posti per le emergenze e comunque il periodo di permanenza non può superare i 45 giorni. Ciascun modulo abitativo deve ospitare ospiti che presentino caratteristiche di omogeneità per macrotipologia di handicap e per classe di età e deve essere organizzata per gruppi non superiore di norma a 8 ospiti.

Requisiti strutturali

La struttura deve essere organizzata in appartamenti continui collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.

Devono essere previsti ambienti /locali comuni (zona pranzo, soggiorno, lavanderia, guardaroba), spazi personali (camere da letto singole o doppie)

Ogni unità appartamento deve contenere:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a castello";
- un locale per servizi igienici, assistiti per la non autosufficienza, ogni due camere da letto;

In ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione

Deve comprendere una sala pranzo, una cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, La struttura deve comprendere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

B Strutture Residenziali A Carattere Comunitario
Comunità Residenziali per Persone con Disabilità e per il "Dopo Di Noi" Personale

Requisiti Organizzativi

La struttura ha caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale. Deve prevedere prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti, attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale, laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi e prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Entro cinque giorni dalla presa in carico da parte della struttura deve essere predisposto un “**Progetto di Vita**” di ciascun utente che deve essere aggiornato almeno ogni 6 mesi. Tale progetto deve essere archiviato agli atti della struttura

- 1 coordinatore, anche a tempo parziale con il titolo di educatore professionale.
- Presenza programmata per fasce orarie di un educatore professionale e di un assistente sociale. Ciascuna figura assicura una presenza di almeno 12 ore settimanali.
- personale addetto all'assistenza di base, necessariamente **OSS**, ovvero con funzioni di supporto alle persone accolte; aiuto nella risoluzione dei problemi, informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi pubblici; in rapporto di uno ogni quattro ospiti, che garantisca la presenza nelle ore diurne per un minimo di 12 ore giornaliere,
- personale addetto ai servizi generali (pulizie, etc.);
- deve essere garantita, durante le ore notturne, la disponibilità di due operatori di cui uno all'interno della comunità e l'altro con reperibilità notturna.
- L'azienda sanitaria dovrà garantire la consulenza psicologica laddove necessaria.

Personale

- 1 coordinatore, anche a tempo parziale con il titolo di educatore professionale.
- Presenza programmata per fasce orarie di un educatore professionale e di un assistente sociale. Ciascuna figura assicura una presenza di almeno 12 ore settimanali.
- personale addetto all'assistenza di base, necessariamente **OSS**, ovvero con funzioni di supporto alle persone accolte; aiuto nella risoluzione dei problemi, informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi pubblici; in rapporto di uno ogni quattro ospiti, che garantisca la presenza nelle ore diurne per un minimo di 12 ore giornaliere,
- personale addetto ai servizi generali (pulizie, etc.);
- deve essere garantita, durante le ore notturne, la disponibilità di due operatori di cui uno all'interno della comunità e l'altro con reperibilità notturna.
- L'azienda sanitaria dovrà garantire la consulenza psicologica laddove necessaria.

B Strutture Residenziali a Carattere Comunitario

Comunità per l'accoglienza di Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Definizione

La comunità per l'accoglienza di persone sottoposti a misure restrittive della libertà personale, è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Finalità



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Attività educative e sociali finalizzate allo sviluppo dell'autonomia individuale e all'inserimento sociale e lavorativo di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nell'ambito di un progetto educativo personalizzato.

Utenza

- persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- detenuti soggetti a misure alternative al carcere, in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno;

Capacità ricettiva

La comunità deve ospitare persone omogenee per fasce età secondo le tipologie di seguito indicate:

- **comunità per giovani adulti**: non superiore a 6 persone per fasce di età dai 18 ai 25 anni.
- **comunità per adulti**: non superiore a 10 persone per persone al di sopra dei 25 anni.
- **comunità per donne detenute con figli minori al di sotto dei 3 anni**: non superiore a cinque donne detenute

Requisiti Strutturali

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 4;
- locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli organi competenti. Per la preparazione dei pasti non è consentito il ricorso a soggetti esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali limitati ad alcuni giorni dell'anno.
- zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta, di mq. 16 per due persone accolte, di mq. 24 per tre persone accolte.
- La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto.
- per le strutture già autorizzate al funzionamento i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; devono consentire il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura. Per tutte le altre caratteristiche si richiama il capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

B Strutture Residenziali a Carattere Comunitario

**Comunità Per L'accoglienza Di Persone Sottoposti
a Misure Restrittive Della Libertà Personale**

Requisiti organizzativi

La comunità offre accoglienza ed ospitalità e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale quali ad esempio:

- facilitazione all'inserimento ed al reinserimento socio lavorativo
- facilitazione alla ricerca abitativa
- corsi di formazione professionale



Personale

La Comunità può essere autogestita dagli ospiti sia per la pulizia che per quel che riguarda il sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un coordinatore responsabile delle attività, nella figura dell'educatore o dell'assistente sociale.

Il coordinatore, ha il compito di individuare le principali problematiche da affrontare e gli interventi e le azioni da porre in essere. Inoltre, il coordinatore e gli educatori professionali, d'intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Sardegna e con il Servizio Sociale comunale predispongono il piano educativo personalizzato.

- Devono essere presenti per le tipologie di comunità le seguenti figure professionali
- educatori professionali che partecipano alla vita comunitaria nel rapporto di uno ogni quattro utenti;
- deve essere garantita la presenza programmata del Servizio Sociale e di uno psicologo;
- deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di almeno due operatori.

Per le comunità per donne detenute con figli minori al di sotto dei 3 anni i requisiti organizzativi sono stabiliti in apposito protocollo d'intesa da stipularsi tra la Regione, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Sardegna e il Comune dove ha sede la comunità.

C Strutture residenziali Integrate

Comunità Socio-Educative Integrate per Minori

Definizione

La Comunità socio-educativa integrata per minori, è una struttura di accoglienza e cura per i minori che svolge prevalentemente attività a carattere socio educativo. Assicura inoltre, mediante presenza programmata di personale sanitario, prestazioni di carattere riabilitativo per gli ospiti che ne avessero necessità.

Di norma la comunità integrata ospita minori con bisogni assistenziali di diversa intensità (disturbi comportamentali, elevati bisogni sanitari correlati ad elevati bisogni assistenziali).



Ricettività

Minori con problemi relazionali su indicazione dei servizi sociali del Comune. La permanenza degli utenti è limitata a novanta giorni prorogabile per un ulteriore trimestre. La comunità può ospitare fino ad un massimo di sei utenti. Possono essere ammessi due ulteriori

minori nei casi seguenti:

- accoglienza di fratelli di minori già inseriti;
 - Pronta Accoglienza fino ad massimo di 45 giorni.
-

Requisiti strutturali

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- Locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 4;
- Locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli organi competenti. Qualora per la preparazione dei pasti possa essere previsto il ricorso a soggetti esterni alla struttura è necessaria l'esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima indispensabile, regolarmente autorizzato dall'Azienda Sanitaria Locale per la somministrazione dei pasti;
- zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta, di mq. 16 per due persone accolte e di mq. 24 per tre persone accolte;
- La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto;
- Per le strutture già autorizzate al funzionamento i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; devono consentire il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni;
- In ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato con tutti gli ausili per i disabili.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

C Strutture residenziali Integrate

Comunità Socio-Educative Integrate per Minori

Requisiti Organizzativi

Entro i primi 60 giorni dall'accoglienza del minore/adolescente, dovrà essere formulato, in collaborazione con i servizi sociali del Comune, il Progetto Individuale che, sulla base delle esigenze e caratteristiche personali, delinea i percorsi e le metodologie educative riabilitative.

La Comunità svolge attività di rete con gli altri servizi del territorio in modo da facilitare lo scambio di esperienze e competenze con tutte le istituzioni.

Personale

- 1 coordinatore della struttura.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- educatori professionali in rapporto di uno ogni tre ospiti, con presenza organizzata nelle ore diurne dal settimo ospite occorre attivare il terzo educatore;

Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di due educatori professionali ogni 6 ospiti.

- 1 psicologo e 1 neuropsichiatra infantile con presenza programmata in relazione alle specifiche esigenze dei minori; il coordinatore della struttura, entro tre giorni nel caso di accesso tramite servizi sociali ed immediatamente nel caso di accesso per Pronto Accoglienza, provvede a dare comunicazione in forma scritta dell'avvenuto inserimento del minore al Comune di provenienza di questo ultimo

- un operatore socio sanitario nel rapporto di uno ogni 6 persone accolte.

- Personale ausiliario che garantisca la presenza nelle ore diurne non più di sei ore giornaliere dal lunedì al sabato.

C Strutture Residenziali Integrate

Comunità Integrate per Persone con Disabilità e per il “Dopo Di Noi”

Definizione

La comunità integrata per persone con disabilità e per il “dopo di noi”, in età compresa tra il 18°mo anno di età e il 40°mo anno, è una struttura sociale a carattere comunitario destinata a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa a persone maggiorenni in situazione di limitata o nulla autonomia. Attua interventi rivolti all'acquisizione di livelli di autonomia individuali nelle attività quotidiane e al potenziamento delle attività cognitive e relazionali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La comunità si configura come struttura idonea a garantire il “dopo di noi” per disabili gravi senza il necessario supporto familiare.

La capacità ricettiva non può essere superiore a otto posti letto più eventuali 2 posti per le emergenza massimo di 45 giorni, la capienza massima della struttura non può superare i 60 ospiti. Ciascun modulo abitativo deve ospitare ospiti che presentino caratteristiche di omogeneità per macrotipologia di handicap e per classe di età.

Requisiti Strutturali

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

La struttura è costituita da:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
- dotazione di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.

La struttura deve comprendere una sala pranzo e cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve, inoltre, essere dotata, per ogni piano, di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale.

Locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6.

Tutti i locali sono privi di barriere architettoniche ed adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.

In ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

C Strutture Residenziali Integrate **Comunità Integrate per Persone con Disabilità e per il “Dopo Di Noi”**

Per le strutture già autorizzate al funzionamento i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; devono consentire il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni.

In ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato con tutti gli ausili per i disabili;

Le strutture autorizzate successivamente all’approvazione del presente provvedimento devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde ed essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l’ambiente sociale esterno e un agevole accesso a tutti i servizi territoriali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Requisiti tecnologici

La comunità integrata deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee alla tipologia delle persone accolte ed in particolare devono essere garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano la necessità:

- letti articolati a due snodi e dotati di sponde;
- materassi e cuscini antidecubito;
- corrimano a parete nei percorsi principali;
- dotazione di ausili per la mobilità e il mantenimento delle autonomie funzionali residue;
- una chiamata d'allarme per ogni posto letto e in ogni servizio igienico.

Requisiti Organizzativi

Criteri d'accesso:

Ai fini della corresponsione della quota sanitaria, prevista dal DPCM 14 febbraio 2001, l'ammissione nelle comunità integrate è subordinata al parere positivo espresso dalla Unità di Valutazione Territoriale (UVT). La comunità integrata può essere costituita attraverso la conversione di posti letto della RSA e ospitare anziani che necessitano di interventi relativi ai profili assistenziali 7, 8 e 9 di cui alla DGR n. 25/6 del 13 giugno 2006 "Linee di indirizzo in materia di RSA e centri diurni integrati".

Prestazioni sanitarie:

La struttura assicura un elevato grado di assistenza, protezione e tutela nonché prestazioni riabilitative e sanitarie, finalizzate alla crescita evolutiva delle persone accolte. Attua interventi mirati e personalizzati per lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale e l'acquisizione e/o il mantenimento di capacità comportamentali ed affettivo-relazionali.

La comunità offre:

- assistenza tutelare diurna e notturna;
- attività educative indirizzate all'autonomia;
- attività riabilitative mirate all'acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali,

C Strutture Residenziali Integrate

Comunità Integrate per Persone con Disabilità e per il "Dopo Di Noi"

cognitive ed affettivo-relazionali;

- attività di socializzazione;
- somministrazione pasti.

La struttura assicura prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti, la cui entità è stata determinata dalla DGR 6/27 del 30 gennaio 2008.

Personale

Educatori professionali, assistenti sociali, in misura di almeno 1 ogni 5 ospiti. Presenza programmata di psicologi, infermieri e tecnici della riabilitazione.

Il coordinatore della struttura deve essere in possesso di laurea in Scienze dell'educazione o titolo equipollente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Personale ausiliario nel numero di 1 ogni 8 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore diurne per un minimo di 12 ore settimanali per sette giorni la settimana.

- 1 operatore socio sanitario nel rapporto di uno ogni 4 persone accolte;
- 1 infermiere, in rapporto uno ogni 8 ospiti, con una presenza programmata;
- personale addetto ai servizi generali.

Il personale addetto all'assistenza di base è costituito da operatori socio sanitari. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di due operatori e deve essere comunque garantito l'intervento dell'infermiere professionale per eventuali emergenze.

C. Strutture Residenziali Integrate

Comunità Integrate per Persone con Disturbo Mentale

Definizione

La comunità integrata, a titolarità sociale, per persone con disturbo mentale è una struttura dove sia realizzano progetti riabilitativi integrati e personalizzati a bassa intensità sanitaria.

Finalità

La comunità è pensata per aiutare la persona con disturbo mentale a vivere progressivamente una vita autonoma e soddisfacente grazie anche al coinvolgimento costante dei familiari e della rete sociale e in attesa del rientro nel proprio domicilio o della predisposizione di programmi di abitare assistito, quali le case famiglia e i gruppi di convivenza, come definiti dall'art. 5 del citato regolamento.

Capacità ricettiva



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La comunità integrata per persone con disturbo mentale, non può avere una capacità ricettiva superiore ad otto unità in età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Ciascun modulo può ospitare fino ad un massimo di 15 ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 60 ospiti.

Soggetti con disturbo mentale che necessitano di interventi a bassa intensità sanitaria.

Requisiti strutturali

Le comunità devono possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- essere ubicate in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione delle persone accolte alla vita sociale della comunità, favorire la vita comunitaria e facilitare le visite agli ospiti;
- assicurare spazi adeguati che permettano idonea funzionalità d'uso e fruibilità in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
- organizzazione degli spazi così come in uso nelle civili abitazioni; presenza di spazi per momenti di vita individuale e di attività comuni. Gli ambienti devono essere curati ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private e con la possibilità di utilizzare arredi e suppellettili personali. Le strutture di nuova costruzione devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde.
- La capacità ricettiva di ciascuna camera non può superare i tre posti letto. La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11, non deve essere inferiore a mq. 16 e mq. 21, rispettivamente per una, due o tre persone accolte.
- I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

C Strutture Residenziali Integrate

Comunità Integrate per Persone con Disturbo Mentale

- Le strutture devono disporre di locale adibito a cucina regolarmente autorizzato dagli organi competenti. Qualora per la preparazione dei pasti sia previsto il ricorso a soggetti esterni alla struttura è necessaria l'esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima indispensabile, regolarmente autorizzato per la somministrazione dei pasti.

In ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna della struttura

Per le strutture già autorizzate al funzionamento i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; devono



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

consentire - il passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni.

- in ogni piano della struttura deve essere garantito un servizio igienico attrezzato con tutti gli ausili per i disabili;

Requisiti Organizzativi

Il personale è costituito da un operatore socio sanitario e un educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica, con una presenza oraria programmata in relazione alle attività più significative, alle caratteristiche degli utenti e da alle loro necessità terapeutico riabilitative.

L'assistenza sanitaria è garantita attraverso il personale del DSMD, utilizzato in maniera flessibile, per tipologia e impegno temporale, in rapporto alle caratteristiche degli utenti e alla loro necessità tecnico riabilitativa. Deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze.

La conduzione delle attività della casa deve prevedere la partecipazione degli utenti.

Deve essere individuato un responsabile della conduzione sanitaria e della conduzione sociale della struttura.

Criteri d'accesso

L'inserimento degli utenti nella struttura è disposto dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD), su proposta del servizio sociale comunale o del Centro Salute Mentale di riferimento (CSM) sulla base di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, previa valutazione diagnostica multidisciplinare.

Le eventuali Prestazioni psichiatriche e infermieristiche sono assicurate dal Dipartimento di Salute Mentale e delle dipendenze.

Personale

La Comunità dovrà avere una dotazione organica che, in relazione all'orientamento riabilitativo psico-sociale, necessita di operatori socio educatori ed educatori professionali o tecnico della riabilitazione psichiatrica. Deve essere garantito, in base alla necessità, la presenza programmata delle altre figure professionali come quella del medico, dello psicologo e dell'assistente sociale. La presenza del personale è prevista 24 ore su 24.

C Strutture Residenziali Integrate

Comunità Integrate (ex case protette)

Definizione

La comunità integrata, è una struttura residenziale destinata ad accogliere persone non autosufficienti.

Fornisce ospitalità ed assistenza; offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane; offre stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione. Fornisce altresì assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.

Di norma la comunità integrata ospita anziani non autosufficienti con bisogni assistenziali di diversa intensità (disturbi comportamentali, elevati bisogni sanitari correlati ad elevati bisogni assistenziali, disabilità severe e moderate).



Capacità ricettiva

La comunità deve essere organizzata in moduli per fasce d'età che va dai 40 ai 60 anni e dal 60° anno di età in su.

Ciascun modulo può ospitare fino ad un massimo di 15 ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 60 ospiti.

Solo in casi eccezionali, documentabili, e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività può essere superata per un numero massimo di due ospiti.

Criteri d'accesso

L'accesso all'assistenza residenziale di carattere sociosanitario riguardante persone anziane, con disabilità o soggetti fragili avviene, previa valutazione e accertamento della tipologia del bisogno, da parte dell'Unità di Valutazione Territoriali (UVT), che deve sempre operare congiuntamente alla persona e/o alla sua famiglia.

Ai fini della corresponsione della quota sanitaria, prevista dal DPCM 14.2.2001 e la cui entità è stata determinata dalla delibera n. 6/27 del 30.1.2008, l'ammissione nelle Comunità integrate è subordinata al parere positivo espresso dall'UVT.

La comunità integrata può essere costituita attraverso la conversione di posti letto delle Residenze Sanitarie Assistite e ospitare anziani che necessitano di interventi relativi ai profili assistenziali 7, 8 e 9, di cui alla deliberazione n. 25/6 del 13.6.2006 "Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e Centri diurni integrati".

Requisiti strutturali

Ciascun modulo deve essere indipendente e deve possedere i seguenti requisiti minimi generali:

- Locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6.

C Strutture Residenziali Integrate

Comunità Integrate
(ex case protette)

- Zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di mq. 11 per una persona accolta, non inferiore a mq. 14 per due persone accolte e non inferiore a mq. 24 per tre persone accolte. La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto.

In ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione

Gli spazi dedicati ai servizi collettivi devono essere organizzati ed articolati in modo tale da garantire lo svolgimento delle funzioni di ingresso/accoglienza, d'amministrazione, di pranzo e soggiorno, socializzazione, attività ricreative e occupazionali, di culto, attività connesse alla cura della persona e servizi igienici.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli spazi dedicati ai servizi sanitari devono essere organizzati e articolati in modo tale garantire la presenza di almeno 1 ambulatorio (con relativa sala d'attesa) e la presenza di un a palestra per realizzare attività motorie, di riabilitazione.

La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico.

Gli spazi dedicati ai **servizi generali** devono essere organizzati e articolati in modo tale da garantire lo svolgimento delle funzioni di cucina, lavanderia, e deposito magazzino. Rientrano tra gli spazi dedicati ai servizi generali, e devono essere quindi essere garantiti, gli spogliatoi e i servizi igienici degli operatori, distinti per sesso e in numero adeguato al personale della dotazione organica della comunità.

I servizi igienici devono essere collegati alle stanze e deve essere garantito almeno un servizio igienico ogni 4 ospiti, contiguo e facilmente accessibile dalla stanza da letto.

Per le comunità integrate ripartite su due piani, l'ascensore deve essere tale da provvedere l'accesso e la movimentazione di una carrozzella e di un accompagnatore.

Le dimensioni e l'organizzazione degli ambienti devono riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, e deve essere prevista la presenza di spazi per momenti di vita individuale e di attività comuni nella misura di 6 mq per utente.

Le strutture già autorizzate devono essere conformi alla normativa relativa **all'abolizione delle barriere architettoniche** o procedere ai necessari adeguamenti ed essere dotate di un locale di servizio per il personale con servizio igienico annesso;

Un locale per il deposito della biancheria sporca e un locale per il deposito della biancheria pulita.

In ambiti territoriali dove si denota una presenza accentuata di strutture operanti che presentano barriere architettoniche, si autorizza, in deroga, la realizzazione di camere ubicate al piano terra con bagno attrezzato destinate alle persone con disabilità, fermo restando che gli spazi collettivi devono essere facilmente raggiungibili.

C Strutture Residenziali Integrate

Comunità Integrate (ex case protette)

Le strutture residenziali integrate autorizzate successivamente all'approvazione del presente provvedimento devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde ed essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l'ambiente sociale esterno e un agevole accesso a tutti i servizi territoriali.

La comunità integrata per anziani deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee alla tipologia delle persone accolte ed in particolare devono essere garantiti a tutti gli ospiti che ne presentano la necessità:

- letti articolati a due snodi e dotati di sponde;
- materassi e cuscini antidecubito;
- corrimano a parete nei percorsi principali;
- dotazione di ausili per la mobilità e il mantenimento delle autonomie funzionali residue;
- una chiamata d'allarme per ogni posto letto e in ogni servizio igienico.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.

Le strutture che operano in regime completamente privato, e già autorizzate ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/1988, mantengono l'autorizzazione provvisoria di cui sono già in possesso, e adeguano i propri standard strutturali ed organizzativi entro **due anni** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, formulando entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento una nuova istanza di autorizzazione.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Organizzazione

Per ciascun ospite deve essere redatta, tenendo conto della normativa vigente, una cartella personale comprendente anche i dati clinici nonché un **Progetto di Assistenza Personalizzata** aggiornato settimanalmente.

Le cartelle personali debbono essere informatizzate per una valutazione più complessiva dei dati relativi agli ospiti, sia sul piano della qualità assistenziale sia per calibrare il personale alle esigenze del nucleo di anziani.

Deve essere inoltre prevista una gestione informatizzata della struttura, sia per gli aspetti finanziario-patrimoniali, che per la parte alberghiera (approvvigionamenti, magazzino, servizi generali, etc.).

Deve essere presente un registro in cui vengono indicati i nominativi degli anziani e di una persona di riferimento con relativo indirizzo e recapito telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli anziani dalla struttura.

Le stanze degli anziani, la cucina, gli ambienti comuni, le attrezzature e i servizi igienici devono essere sottoposti a pulizia giornaliera.

Nella struttura devono essere garantiti servizi e prestazioni:

- assistenza tutelare diurna e notturna.

C Strutture Residenziali Integrate

Comunità Integrate
(ex case protette)

- somministrazione pasti.
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni organizzative delle normali attività e funzioni organizzative.
- attività aggregate, ricreativo e culturali e di mobilitazione.
- attività terapeutiche – riabilitative – educative finalizzate all'acquisizione e/o mantenimento delle abilità e delle autonomie personali.

Personale

L'Azienda Sanitaria Locale nell'ambito delle strutture integrate autorizzate, pubbliche e private, assicura la presenza programmata delle figure sanitarie previste:

- con personale messo a disposizione dall'Azienda Sanitaria Locale;
- con personale messo a disposizione dall'Ente che gestisce la struttura.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La scelta in merito alle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie è di competenza della Azienda Sanitaria Locale, sentito l'Ente gestore.

Deve essere favorito il mantenimento del rapporto tra l'anziano e il medico di base, per la risposta ad eventuali bisogni sanitari.

Devono altresì essere garantite a seconda dell'utenza ospitata le seguenti figure professionali:

- Responsabile amministrativo della struttura.
- Coordinatore nella figura di un assistente sociale, di un educatore professionale impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di attività socializzanti, educative e di dietetica, nonché di coordinamento dell'intera attività sociosanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei per l'accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è impegnato per un minimo di 12 h. settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti. Nelle strutture con un solo nucleo il coordinatore responsabile può anche svolgere le funzioni di responsabile amministrativo.
- 1 infermiere, in organico 12 ore giornaliere, in rapporto uno ogni quindici ospiti, con una presenza programmata in relazione alle esigenze degli ospiti;
- 1 operatore socio sanitario nel rapporto di uno ogni 6 persone accolte;
- 1 tecnico della riabilitazione;
- 1 educatore professionale e un animatore per attività programmate
- Tecnici della riabilitazione: in rapporto 9 ore settimanali ogni 30 ospiti, e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza dalla UVT, per il quale la struttura può avvalersi delle prestazioni delle strutture del SSR.
- Deve essere garantita la presenza programmata di uno psicologo.
- Assistente sociali: 12 ore settimanali di prestazione ogni 30 ospiti
- personale addetto ai servizi generali.

Il personale addetto all'assistenza di base è costituito da operatori socio sanitari.

C Strutture Residenziali Integrate

Comunità Integrate
(ex case protette)

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di un operatore socio sanitario in rapporto di uno ogni quindici ospiti e deve essere comunque garantito l'intervento dell'infermiere professionale per eventuali emergenze.

La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della Comunità integrata i seguenti interventi di rilievo sanitario:

- assistenza medica generica
- assistenza medica specialistica
- fornitura di farmaci
- fornitura di presidi sanitari.

Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti. L'assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

D Strutture A Ciclo Diurno

Centri Socio-Educativi Diurni

Definizione

Con il termine centri socio-educativi si intende l'insieme di servizi collocati in una struttura edilizia attrezzata, affinché sia consentita agli utenti la permanenza all'interno di essa per un periodo del giorno più o meno lungo.

In particolare si occupano della prevenzione e del recupero, attraverso, la realizzazione di un programma di attività e servizi socio educativi, culturali, ricreativi e sportivi, in particolare mirano al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza, promuovono la partecipazione alla vita sociale delle persone diversamente abili.

Il centro è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i servizi sociali e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo – ricreativi, miranti a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile.



Ricettività

Pare opportuno non determinare la capacità ricettiva di questo tipo di servizio, data la variabilità dei flussi di utenza.

Requisiti strutturali

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.), in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- b) condizioni di sicurezza degli impianti;
- c) difesa dagli incendi secondo le disposizioni generali e locali vigenti. La struttura deve essere conforme al D.P.R. 384/78 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti Locali d'igiene.

Deve inoltre possedere un servizio igienico nella misura di uno ogni 25 ospiti, di cui uno attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico riservato al personale.

Requisiti organizzativi

La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedano lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno, la crescita, l'accompagnamento, l'orientamento.

Le attività svolte sono polifunzionali e organizzate secondo il modulo del "laboratorio" inteso come momento di tempo libero programmato in cui il momento del "fare" si congiunge con il soddisfacimento di un bisogno di socializzazione. Questa organizzazione che favorisce un processo di integrazione sociale, si presenta come insieme di momenti differenziati sia per contenuti sia per obiettivi.

D Strutture A Ciclo Diurno

Centri Socio-Educativi Diurni

Sono da prevedersi momenti di libera e spontanea aggregazione e momenti programmati di diverse attività, quali ad esempio: atelier di tessitura, di falegnameria, di fotografia, di pittura, di musica e teatro, escludendo la finalità meramente commerciale di tali attività. Il centro di aggregazione deve altresì garantire attività di pratica sportiva, al servizio della collettività, attuando stretti legami con l'Ente locale, le scuole, il quartiere. Il centro deve inoltre prevedere attività organizzative di documentazione e informazione.

A titolo esemplificativo le attività del centro possono essere:

- Attività sportive;
- Sostegno e supporto alle famiglie
- Attività ricreative;
- Attività culturali;
- Attività di supporto alla scuola;
- Momenti di informazione;
- laboratori ludico- espressivi e artistici;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura.

Gli orari del centro devono essere compatibili con le esigenze di studio e formative degli ospiti.

Le attività del centro si realizzano attraverso interventi programmati, raccordati con i programmi e le attività di strutture educative, sociali, culturali esistenti nel territorio.

Personale

- 1 coordinatore individuato nell'area socio psico-pedagogica.
- Operatori in rapporto di almeno uno ogni 15 ospiti; figure professionali funzionali alla realizzazione delle attività quali educatori, assistenti sociali, animatori. Tra gli operatori deve figurare almeno un educatore.

D Strutture A Ciclo Diurno

Centri di Aggregazione Sociale

Definizione

Il Centro di Aggregazione persegue una finalità di prevenzione del disagio e promozione del benessere, attraverso interventi educativi nell'ambito dell'aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale e sportiva, dell'apertura al territorio.

Ricettività

L'utenza è indifferenziata anche se è incoraggiata la partecipazione di persone con difficoltà comunicative e relazionali.

Requisiti strutturali

Il centro può essere come struttura autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura. La struttura, deve prevedere congrui spazi destinati alle attività.

- Un locale destinato a servizi igienici ogni 15 utenti, distinto per uomini e donne e, in ogni caso, almeno un locale per servizi igienici per piano, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- una sala riunioni;
- un ufficio per il personale.

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.

Il Centro di aggregazione sociale deve disporre di locali strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso, con una capacità ricettiva definita assicurando una superficie minima di mq.5 per ogni utente e servizi igienici e uno dotato degli ausili per le persone disabili.

I requisiti strutturali minimi devono prevedere:

- due locali polifunzionali;
- una sala riunioni;
- un ufficio per il personale.

Possono essere previsti spazi per la preparazione e la distribuzione di pasti caldi (cucina, dispensa, soggiorno-mensa) e per le attività di lavanderia, stireria e cure mediche a bassa intensità.

Requisiti organizzativi

Gli obiettivi, pertanto, sono i seguenti:

- favorire un uso creativo del tempo libero;
- favorire la crescita culturale;
- favorire la socializzazione;
- promuovere l'accettazione delle diversità sociali, etniche, culturali e religiose;
- diffondere il senso civico attraverso la cultura della legalità e l'attuazione dei principi di solidarietà e del volontariato.

D Strutture A Ciclo Diurno

Centri di Aggregazione Sociale

conferenze, dibattiti, proiezioni volti a far conoscere e chiarire problematiche tendenti a promuovere la conoscenza dei problemi della famiglia e della società

corsi a carattere temporaneo tenuti da esperti con l'obiettivo di offrire strumenti e tecniche di base alle diverse attività che si intendono realizzare (musica, cucito. Bricolage, fotografia, pittura etc

Personale

- 1 operatore sociale con la funzione di coordinatore di tutte le attività.
- uno o più operatori sociali in rapporto alle attività organizzative e al numero di utenti previsti.
- personale ausiliario addetto ai servizi generali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

D Strutture A Ciclo Diurno

Centri Famiglia

Definizione

I centri per la famiglia, disciplinati dall'art.19 del citato regolamento, sono strutture che erogano servizi a ciclo diurno, promossi dai comuni, intesi come luogo di ascolto e di sostegno alla coppia genitoriale nel riconoscimento e nell'assunzione delle proprie responsabilità educative e di cura, potenziando le capacità genitoriali nella gestione e risoluzione delle problematiche familiari.

I Comuni possono stipulare specifici accordi con le Aziende Sanitarie Locali al fine di integrare le loro attività con le attività svolte dai consultori familiari di cui alla LR n. 8 del 1979.

Requisiti strutturali

Non sono previsti limiti particolari.

Requisiti organizzativi

Sono prestazioni del servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità:

il sostegno alla neogenitorialità ed alla genitorialità

la promozione di azioni di orientamento e d'informazione per genitori con figli minori; coppie, minori e adolescenti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

le consulenze specialistiche (socio-psico-pedagogiche) a genitori, coppie, minori e adolescenti;
il sostegno alla fruizione di servizi di mediazione familiare a favore di coppie di genitori in fase di separazione o divorzio, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'interesse dei figli

il potenziamento e la valorizzazione dei servizi offerti dai Consultori;

l'organizzazione e la promozione di sportelli per il sostegno alla relazione genitori/figli;

l'assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e a neo-genitori, in ambiti d'intervento diversi da quelli sanitari;

i corsi di preparazione alla nascita e alla fase post-parto; l'attività d'informazione e di prevenzione alle malattie sessualmente trasmesse e alle patologie genetiche; le attività di prevenzione e le azioni di informazione e sensibilizzazione in ambito scolastico;

Servizio di prevenzione all'abuso e al maltrattamento in danno di minori;

Servizio di educativa domiciliare;

Servizio di adozione sociale;

Servizio di Consulenza legale;

Personale

Il servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità deve essere prestato da un'equipe integrata di professionalità che, secondo le rispettive competenze, deve comprendere lo psicologo, il pedagogo, l'educatore professionale e l'assistente sociale, nel rispetto delle competenze e degli interventi specifici.

Requisiti per autorizzazione e accreditamento al funzionamento

Introduzione: Le strutture sociali di cui al presente provvedimento sono soggette ad autorizzazione.

1.1 Domanda di autorizzazione delle strutture

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore deve essere indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, dandone obbligatoriamente contestuale comunicazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'assistenza sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali.

Nel caso di più tipologie previste all'interno della stessa struttura, il soggetto titolare richiede l'autorizzazione per ciascuna tipologia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Autocertificazione con la quale si attesta il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali della struttura;
2. Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della persona giuridica dell'Ente gestore;
3. Indicazione del numero previsto di utenti;
4. Organico del personale con l'indicazione dei titoli di studio, delle qualifiche e delle funzioni. Per il personale dipendente indicare il tipo di contratto applicato;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Planimetria dei locali ed eventuali pertinenze in scala 1:100, sottoscritta da un tecnico abilitato e conforme alla planimetria depositata presso l'ufficio tecnico comunale, con l'indicazione, per ogni ambiente, della destinazione d'uso e delle misure delle superfici;
6. Certificato di abitabilità o di agibilità rilasciato dal Comune con destinazione d'uso specifica;
7. Certificazione igienico sanitaria della struttura;
8. Certificato di prevenzione incendio ai sensi della normativa vigente;
9. Tabella dietetica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente;
10. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui alla legge 575/65 e successive modificazioni e integrazioni, da parte del rappresentante legale;
11. Dichiarazione, da parte del rappresentante legale, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
12. Dichiarazione di impegno a provvedere alla certificazione HACCP per il controllo dell'igiene alimentare da parte del rappresentante legale della struttura;
13. Dichiarazione sostitutiva ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni del D.L.gs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) e normative specifiche di settore;
14. Indicazione del responsabile di servizio di protezione e prevenzione ai sensi del D.L.gs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
15. Attestazione del possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nella struttura;

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

16. Dichiarazione, da parte del rappresentante legale, con la quale la struttura si impegna ad assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate;
17. Polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;
18. Relazione di un tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche della struttura;
19. Copia della carta servizi;
20. Copia del progetto educativo generale della struttura che espliciti le metodologie educative che si intendono adottare, il tipo di utenza che si intende ospitare e la fascia di età a cui si rivolge.

La struttura deve tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa all'utenza e ai vari servizi. In particolar deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti e del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano attività di volontariato.

Devono inoltre essere tenute cartelle personali contenenti dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti; deve infine essere garantita la tenuta di eventuali registri di terapia individuale

L'autorizzazione, disposta previa verifica da parte del Comune della sussistenza dei requisiti, ha durata triennale. Il Comune deve obbligatoriamente trasmettere copia dell'autorizzazione all'Assessorato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, Direzione Generale delle Politiche Sociali.

1.2 Attività Istruttoria

Il Comune nel corso della procedura per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche e revoche, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture e i servizi sottoposti di cui alla legge regionale 23/2005 entro il termine massimo di 60 giorni dalla data della richiesta, decorso il quale l'autorizzazione si intende concessa.

Il Comune provvede ad inviare il provvedimento al funzionamento al legale rappresentante del soggetto gestore.

Le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata dopo l'entrata in vigore del D.P. Reg del 22 luglio 2008 n. 4 e sino alla data in vigore della presente direttiva dovranno essere obbligatoriamente adeguate ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali stabiliti nei precedenti capitoli, nel termine di due anni, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento devono presentare un piano di adeguamento ai nuovi requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, che specifichi in forma di relazione descrittiva le tipologie di interventi di adeguamento e le fasi temporali di attuazione.

Qualora, decorso il termine indicato al comma precedente, i soggetti gestori delle strutture e servizi non abbiano provveduto ad inoltrare istanza di autorizzazione definitiva al funzionamento, l'atto autorizzativo provvisorio decade automaticamente.

Il Comune verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, avvalendosi degli uffici tecnici, dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, alla ASL competente per territorio.

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Qualora il Comune accerti la non conformità delle strutture o dei servizi ai previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego, deve darne comunicazione al legale rappresentante del soggetto gestore della struttura che entro 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione può presentare elementi e/o documenti integrativi.

Le strutture già autorizzate alla data di approvazione del citato regolamento, non conformi ai nuovi requisiti organizzativi per le figure di educatore professionale e operatore socio sanitario e che operano attraverso personale facente funzioni, devono improrogabilmente provvedere entro il 31.12.2015 all'adeguamento ai nuovi requisiti organizzativi.

Le strutture già autorizzate alla data di approvazione del citato regolamento, non conformi ai requisiti strutturali previsti per le nuove autorizzazioni, devono improrogabilmente provvedere entro due anni all'adeguamento.

La vigilanza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono regolamentate dagli artt. 32 e 33 del D.P.G.R. 22 luglio 2008, n 4.

Il Comune è tenuto a trasmettere copia del provvedimento formale e ogni sua variazione alla Provincia competente per territorio e contestualmente anche all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, Direzione generale Politiche sociali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1.3 Elementi dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune

L'autorizzazione rilasciata dal Comune deve indicare:

- l'esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e l'indirizzo;
- l'esatta denominazione della struttura e la sua ubicazione;
- la tipologia della struttura, tra quelle previste dalla presente direttiva;
- la capacità ricettiva autorizzata;
- il nominativo del coordinatore responsabile
- le figure professionali impiegate;
- la data del rilascio dell'autorizzazione;

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Procedure per l'Accreditamento

Le strutture autorizzate devono, al fine di erogare servizi e interventi sociali e socio-sanitari per conto di enti pubblici⁹, essere accreditate ai sensi dell'articolo 41 della legge n.23 del 23 dicembre 2005. La richiesta di accreditamento deve essere inoltrata al seguente indirizzo:

Regione Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Direzione Generale Politiche Sociali, Via Roma 253 09123 - Cagliari.

Per ottenere l'accREDITAMENTO le strutture socio assistenziali devono produrre evidenza dei seguenti punti:

1. autorizzazione al funzionamento della struttura;
2. predisposizione per le persone ospitate di un piano personalizzato degli interventi;
3. adozione di un Piano Assistenziale di struttura;
4. adozione della Carta dei Servizi (L.R.23/05 art. 39);
5. condivisione della missione organizzativa da parte del personale della struttura;
6. utilizzo di una scheda Sistema di Valutazione Multidimensionale dell'ospite della struttura nella fase di accoglimento e di valutazione dell'efficacia degli interventi;
7. adozione di un sistema di controllo di gestione;
8. introduzione di criteri e modalità di partecipazione e di rappresentanza dei familiari e degli ospiti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. introduzione di strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e dei familiari sull'intervento complessivamente effettuato;
10. esito documentale di utilizzo di sistemi di valutazione della qualità;
11. criteri di accompagnamento e supporto alle persone ospiti per la partecipazione ad iniziative esterne e alla vita sociale;
12. programma di formazione e di aggiornamento del personale;
13. adozione di un regolamento interno di funzionamento che disciplini, in particolare, il funzionamento e l'organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse;
14. dichiarazione di accettazione dei sistemi di controllo esterni da parte dell'Assessorato competente;
15. dichiarazione d'impegno a chiedere preventivo assenso al comune territorialmente competente in caso di aumento della retta a carico degli ospiti;
16. relazione sulla verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti; sulla base di concessioni di titoli di acquisto, di convenzioni ed in attuazione degli accordi contrattuali regionali e della programmazione locale.
17. gli ambienti interni ed esterni e gli impianti ad aria, ove presenti, sono sottoposti ad adeguata pulizia. La pulizia degli ambienti interni ed esterni deve essere giornaliera, quella degli impianti ad aria deve essere effettuata almeno una volta all'anno.
18. è garantita la presenza di arredi e attrezzature, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza;

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

1.4 Obblighi per le strutture per la prima infanzia: per ottenere l'accreditamento le strutture per la prima infanzia devono produrre evidenza dei seguenti punti:

1. copia conforme all'originale dell'autorizzazione al funzionamento dell'esercizio dell'attività;
2. dichiarazione di coerenza della struttura o del soggetto accreditato alle scelte di programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e locale;
3. dichiarazione di accettazione dei sistemi di controllo esterni da parte dell'Assessorato competente sulla appropriatezza sulla qualità delle prestazioni erogate;
4. nei casi in regime di convenzione: dichiarazione d'impegno a chiedere preventivo assenso al Comune territorialmente competente in caso di aumento della retta a carico delle famiglie;
5. dati individuali inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
6. il numero dei bambini frequentanti, calendario di apertura, orario funzionamento del servizio e costo;
7. esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità;
8. programma di formazione del personale educativo prevista per un periodo di almeno 40 ore annue;
9. presenza nella disciplina delle ammissioni, di criteri di priorità per favorire l'accesso ai bambini portatori di disabilità e di disagio;
10. numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

11. gli ambienti interni ed esterni e gli impianti ad aria, ove presenti, sono sottoposti ad adeguata pulizia. La pulizia degli ambienti interni ed esterni deve essere giornaliera, quella degli impianti ad aria deve essere effettuata almeno una volta all'anno.
12. è garantita la presenza di arredi e attrezzature, materiali e impianti, compresi quelli ludico educativi, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza;
13. lo spazio all'aperto è attrezzato e arredato in maniera adeguata all'età dei bambini;
14. le tazze dei WC per i bambini sono di dimensioni ridotte, adatte alla loro età con un rapporto minimo di 1 vaso ogni 5 bambini.
15. la struttura deve tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa al personale, all'utenza e ai vari servizi. Deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti e del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano attività di volontariato. Devono essere tenute cartelle personali contenenti i dati anagrafici e amministrativi degli utenti.

La Regione, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati, adotta il provvedimento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora nel corso dell'esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere all'integrazione della stessa, i termini del procedimento possono essere prolungati sino ad un massimo di 30 giorni, trascorsi inutilmente i quali la procedura si intende rigettata. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento. L'accREDITAMENTO ha durata triennale e deve essere sottoposto a rinnovo negli stessi termini. La domanda per il rinnovo

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

dell'accREDITAMENTO, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accREDITAMENTO o di rinnovo dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

1.5 Sistema Informativo

La Regione ai sensi dell'articolo 35 della L.R. n.23/2005, promuove il sistema informativo delle politiche sociali. Il sistema informativo delle politiche sociali è realizzato con procedure informatiche gestite in rete tra Regione, Provincia e i servizi sociali del Comune e comprende, tra l'altro la banca dati delle strutture sociali del territorio regionale.

La banca dati è costituita dall'anagrafe delle strutture la cui implementazione avviene, per le strutture oggetto della presente direttiva, attraverso i Registri di cui all'art 37 del Regolamento e da aggiornamenti annuali effettuati attraverso le apposite rilevazioni rivolte ai soggetti gestori pubblici e privati. Gli aggiornamenti annuali riguardano: l'organizzazione della struttura, l'utenza, il personale, gli aspetti economici.

L'anagrafe delle strutture oggetto della presente direttiva viene alimentata e modificata in modo continuativo dalle Province.

Le Province devono con cadenza semestrale trasmettere alla Direzione delle politiche sociali l'elenco aggiornato delle strutture operanti nel territorio.